

COMUNE DI OULX
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Soggetti passivi	3
Art. 3 - Determinazione dell'aliquota	3
Art. 4 - Esenzione.....	3
Art. 5 - Disciplina della riscossione	3
Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni	3
Art. 7 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.), di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2 – Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione abbiano domicilio fiscale nel Comune di Oulx.

Art. 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. è fissata nella misura dello 0,65 %.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), le aliquote sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4 - Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 10.000.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione come sopra stabilita, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 5 - Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione.